




Regione Molise

PRESIDENZA



Oggetto: Sollecito ex art. 103 R.I. rilascio copie. Diffida ad adempiere.



Al Consigliere Regionale
Michele Petrarola

E, p.c. Al Presidente del Consiglio Regionale

LORO SEDI

Si riscontra la nota prot. n. 2/09 del 8.01.2009 di pari oggetto.

Mi corre l'obbligo di stigmatizzare che la richiesta di copia dei contratti a t. d. stipulati con la sig. ra Di Ninno e l'ing. Cutone non è soggetta all'obbligo di rilascio ex art. 103 del R.I., in quanto gli atti in questione afferiscono all'attività dello scrivente in veste di Commissario Delegato.

Tuttavia, proprio per l'ineludibile esigenza di trasparenza che da sempre permea tutta la mia attività in ogni sua esplicazione, rimetto, in allegato, la copia dei contratti richiesti, sottolineando che l'attività dei contrattisti è resa nell'interesse e per le attività del Presidente-Commissario Delegato e che i compensi dovuti gravano sulla contabilità speciale post-sisma.

In relazione, poi, alla richiesta degli atti relativi al "Master Plan Città di Campobasso" e al "Protocollo Attuativo 01 dell'Accordo sottoscritto tra Regione Molise e Comune di Campobasso", invio copia della nota inoltrata in data 30.12.2008 alla Direzione Generale I per il rilascio degli stessi direttamente alla S.V..

Evidentemente, il particolare periodo dell'anno, che vede le strutture impegnate in improrogabili attività istituzionali, ha semplicemente rallentato l'evasione della richiesta, senza che ciò significhi, come invece sostenuto dalla S.V., "limitazione delle prerogative istituzionali consiliari".

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(On.le Michele Iorio)



Direzione Generale IV delle Politiche del Territorio dei Trasporti, della Casa,
Valorizzazione del Territorio, Risorse Naturali e Tutela Ambientale
Il Coordinatore Generale attività post-sisma
Viale Elena, 1 86100 Campobasso

Prot. 2987


Campobasso li, 5 MAR. 2003

Alla Sig.
Maria Luisa Di Ninno
c.so Umberto I 29/C

Sant'Angelo del Pesco

Oggetto: Ordinanza PCM 3253/2002 – Contratto di assunzione a tempo determinato.

Si rimette , in allegato, copia del contratto di assunzione a tempo determinato da lei sottoscritto per le prestazioni da rendere per tutte le attività post-sisma a favore del Presidente della Regione – Commissario Delegato.

IL DIRETTORE GENERALE
Coordinatore generale attività post-sisma
(Ing. Vincenzo  DI GREZIA)



Regione Molise

CONTRATTO PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO

Il giorno **12** del mese di **FEBBRAIO** dell'anno duemilatre, presso gli Uffici della Giunta Regionale

TRA

Il Presidente della Regione Molise – Commissario Delegato On.le Angelo Michele Iorio, nato a _____

in virtù dell'art.5, comma 3 dell'Ordinanza PCM 29.11.2002, n°3253

E

La Sig.ra Maria Luisa Di Ninno, _____

PREMESSO CHE

Con decreto n° 3 dell'11 febbraio 2003 il Presidente della Giunta Regionale –Commissario Delegato- ha approvato gli schemi di contratto per l'assunzione di personale a tempo determinato e di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

la dipendente è assunta presso la Regione Molise – struttura del Commissario delegato- con contratto di lavoro a tempo determinato a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto e sino al 30 giugno 2003, data di scadenza del riconoscimento dello stato di emergenza, effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2002. Il presente contratto potrà essere prorogato, ove ne ricorrano le condizioni, con successivo atto.

ART. 2

Il contratto si intenderà automaticamente risolto alla scadenza senza necessità di preventiva disdetta.

Ciascuna parte non può recedere dal rapporto di lavoro unilateralmente ed anticipatamente, rispetto alla scadenza pattuita, senza il consenso scritto dall'altra parte.

Il rapporto di lavoro è sottoposto ad un periodo di prova pari a giorni 14 di servizio effettivo dalla data di assunzione, non prorogabile, né rinnovabile. Alla scadenza del periodo di prova ove l'Amministrazione non proceda alla disdetta, notificata entro i successivi 15 giorni all'interessato, il dipendente si intenderà confermato in servizio fino alla scadenza del contratto.

Il presente contratto è stipulato in deroga alle vigenti disposizioni di legge ai sensi del coordinato disposto dell'art. 5, comma 3 ed art. 17 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29 novembre 2002 e l'assunzione è disposta per le esigenze connesse alla crisi sismica.



ART. 3

la dipendente assumerà servizio alla data di decorrenza del rapporto, così come convenuto nel precedente art. 1.

In caso di mancata presa di servizio, senza giustificato motivo da comunicarsi all'Amministrazione entro i dieci giorni successivi alla data di decorrenza della medesima, il presente contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 C.C.

ART. 4

la dipendente è equiparata, al personale di ruolo della regione Molise appartenente al ruolo dei dirigenti della Regione Molise ed è obbligata all'osservanza di tutti i doveri previsti dal C.C.N.L. per i dipendenti degli EE.LL.

ART. 5

la dipendente Sig. Maria Luisa Di Ninno svolgerà attività di assistenza diretta al Presidente della Regione – Commissario Delegato – per tutte le competenze dello stesso correlate alla fase dell'emergenza e della ricostruzione post-sisma.

Le sue mansioni sono equiparate a quelle del personale dirigente della Regione Molise. Alla stessa spetta la retribuzione iniziale dovuta al personale del ruolo dei dirigenti, nonché l'indennità di fine rapporto disciplinata dall'art. 2120 del C.C. ai sensi dell'art. 2, punto 5, della legge 8 Agosto 1195, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni. Il trattamento previdenziale ed assistenziale è quello previsto per il personale non di ruolo a norma della Legge 6 dicembre 1966, n. 1077 e successive modificazioni ed integrazioni. Al dipendente spetta, se dovuto, l'assegno per il nucleo familiare ai sensi dell'art. 2, comma 12, del D.L. 13 marzo 1988, n. 69 convertito con la legge 13 maggio 1988, n. 153. La retribuzione mensile da corrispondere sarà pari allo stipendio base e alla retribuzione di posizione corrisposta ai dirigenti regionali per un totale netto di € 2.769,04 mensili che, al lordo delle ritenute e degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, sviluppa un esborso mensile di € 6.045,73 che saranno posti a carico del fondo messo a disposizione dallo Stato

ART. 6

L'Amministrazione per quanto concerne ferie, festività, permessi retribuiti e permessi brevi, assenze per malattia, infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio e per ogni altro istituto normativo, applicherà nei confronti del contrattista le disposizioni in vigore previste dal contratto del comparto dirigenza regioni-autonomie locali.

ART. 7

Il dipendente è assegnato per lo svolgimento della propria attività lavorativa alla sede della struttura del Commissario Delegato presso la sede della Giunta Regionale in via XXIV Maggio, 130 Campobasso. Il Commissario Delegato si riserva di utilizzare il dipendente anche fuori dalla sede di servizio ogni qualvolta lo riterrà necessario. Il dipendente è tenuto a dare esecuzione alle disposizioni inerenti l'organizzazione del lavoro impartite dal Commissario Delegato, dal Coordinatore Generale per le attività post sisma o dai responsabili preposti alla struttura cui il lavoratore risulti assegnato.



ART. 8

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, il rapporto di lavoro è regolato dai CC.NN.LL. vigenti e dalle norme del Decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, se ed in quanto suscettibili di diretta applicazione al rapporto di lavoro dei dipendenti degli EE.LL. assunti a tempo determinato, dalle norme comunitarie, dal Decreto Legislativo n. 368/2001.

ART. 9

Il Commissario Delegato assume a carico del fondo messo a disposizione dallo Stato, gli oneri derivanti dal presente contratto.

ART. 10

Il presente contratto di lavoro è esente da bollo (D.P.R. 642/72 tabella art. 26) e da registrazione (D.P.R. 13/86 tabella art. 10). Il trattamento stipendiale, che decorrerà dalla data di effettiva assunzione in servizio, sarà quello previsto per i dipendenti di ruolo della Regione Molise di pari categoria e posizione economica, appartenenti al comparto regioni e autonomie locali e comprenderà eventuali aumenti, che verranno corrisposti e le altre competenze, anche accessorie, secondo la qualifica di assunzione. E' prevista la possibilità di effettuare lavoro straordinario, ove necessario e previa preventiva autorizzazione del Responsabile della struttura, fino al massimo delle ore mensilmente consentite al personale di ruolo della regione.

ART. 11

la contrattista consente il trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione agli adempimenti strettamente connessi con il rapporto di lavoro. Le parti convengono che, per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto, il Foro competente è quello di Campobasso.

ART. 12

la dipendente dichiara di accettare tutte le clausole che regolano il rapporto di lavoro individuale subordinato a tempo determinato, dando per conosciute le norme di riferimento alle quali si fa rinvio ed accetta il codice disciplinare vigente per i dipendenti della Regione Molise.

Campobasso, li **12 FEB. 2003**

LA CONTRATTISTA

Maria Luisa Di Ninno

IL PRESIDENTE

Commissario Delegato
On.le A. Michele Iorio



Regione Molise

Il Presidente Commissario Delegato

Prot. n° 18086

del **15 SET. 2006**

Alla Direzione Generale VI
- Ser.Amm. Gest. Risorse
Umane
- Ser. Organizz. Val. Metodo

Al Coordinatore Generale
Attività post-sisma

Alla Struttura Commissariale per
la gestione contabile

All'Ing. Giuseppe Cutone
Via Gorizia, 7
ISERNIA

e p.c. All'Assessore alla Ricostruzione
post-sisma

LORO SEDI

Oggetto: Sisma ottobre 2002 – OPCM 3279/2003: assunzione a tempo determinato Ing. Giuseppe CUTONE.

Si invia, in allegato, il contratto di assunzione a tempo determinato, con decorrenza 15.9.2006, stipulato dallo scrivente Commissario con l'Ing. Giuseppe Cutone. in applicazione della normativa in oggetto.

In virtù della deliberazione di Giunta Regionale n°398, del 28 marzo 2003, le strutture della Direzione Generale VI sono invitate a provvedere alle anticipazioni previste nel citato atto deliberativo.

Il Coordinatore Generale per le attività post-sisma vorrà disporre per l'immissione nell'orologio marcatempo dei dati del dipendente in parola e, nel contempo, comunicare la data di effettiva presa di servizio sia allo scrivente che alle competenti strutture della D.G. VI.

Il Presidente
Commissario Delegato
Sen. A. Michele Iorio



Regione Molise

CONTRATTO PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO

Il giorno 14 del mese di settembre dell'anno duemilasei, presso gli Uffici della Giunta Regionale

TRA

Il Presidente della Regione Molise – Commissario Delegato On.le Angelo Michele Iorio, nato a

_____ in virtù dell'art.1, comma 7 dell'Ordinanza PCM 10 aprile 2003, n°3279 e successive modificazioni ed integrazioni

E

L'Ing. Giuseppe CUTONE, _____

PREMESSO CHE

- Con decreto n°3 dell'11 febbraio 2003 il Presidente della Giunta Regionale – Commissario Delegato- ha approvato gli schemi di contratto per l'assunzione di personale a tempo determinato e di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- L'art.1, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2003, n.3279 dispone che il Presidente della Regione Molise – Commissario Delegato è autorizzato ad assumere, in deroga alla vigente normativa, personale con contratto a tempo determinato nel limite di trenta unità;
- Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2006, n° 3491, sono state prorogate al 31.12.2006 le previsioni di cui all'art. 1, comma 7 dell'OPCM 3279/2003.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

il dipendente è assunto presso la Regione Molise – struttura del Commissario delegato- con contratto di lavoro a tempo determinato a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto e sino al 31 dicembre 2006, data di scadenza del riconoscimento dello stato di emergenza, effettuato con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2006, n. 3491. Il presente contratto potrà essere prorogato, ove ne ricorrano le condizioni, con successivo atto.

ART. 2



Regione Molise

Ciascuna parte non può recedere dal rapporto di lavoro unilateralmente ed anticipatamente, rispetto alla scadenza pattuita, senza il consenso scritto dall'altra parte.

Il rapporto di lavoro è sottoposto ad un periodo di prova pari a giorni 14 di servizio effettivo dalla data di assunzione, non prorogabile, né rinnovabile. Alla scadenza del periodo di prova ove l'Amministrazione non proceda alla disdetta, notificata entro i successivi 15 giorni all'interessato, il dipendente si intenderà confermato in servizio fino alla scadenza del contratto.

Il presente contratto è stipulato in deroga alle vigenti disposizioni di legge ai sensi del coordinato disposto dell'art. 5, comma 3 ed art. 17 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29 novembre 2002 e l'assunzione è disposta per le esigenze connesse alla crisi sismica.

ART. 3

il dipendente assumerà servizio alla data di decorrenza del rapporto, così come convenuto nel precedente art. 1.

In caso di mancata presa di servizio, senza giustificato motivo da comunicarsi all'Amministrazione entro i dieci giorni successivi alla data di decorrenza della medesima, il presente contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 C.C.

ART. 4

il dipendente è equiparato, al personale di ruolo della regione Molise appartenente al ruolo dei dirigenti della Regione ed è obbligato all'osservanza di tutti i doveri previsti dal C.C.N.L. per i dipendenti degli EE.LL.

ART. 5

il dipendente Ing. Giuseppe Cutone, in possesso della laurea in Ingegneria Civile Trasporti, svolgerà attività di gestione e raccordo delle diverse unità tecniche impegnate nella gestione post-sisma e di verifica operativa delle procedure in atto.

Le sue mansioni sono equiparate a quelle del personale dirigente della Regione Molise. Allo stesso spetta la retribuzione iniziale dovuta al personale del ruolo dei dirigenti; nonché l'indennità di fine rapporto disciplinata dall'art. 2120 del C.C. ai sensi dell'art. 2, punto 5, della legge 8 Agosto 1195, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni. Il trattamento previdenziale ed assistenziale è quello previsto per il personale non di ruolo a norma della Legge 6 dicembre 1966, n. 1077 e successive modificazioni ed integrazioni. Al dipendente spetta, se dovuto, l'assegno per il nucleo familiare ai sensi dell'art. 2, comma 12, del D.L. 13 marzo 1988, n. 69 convertito con la legge 13 maggio 1988, n. 153. La retribuzione mensile da corrispondere sarà pari allo stipendio base e alla retribuzione di posizione corrisposta ai dirigenti regionali, maggiorata degli oneri riflessi e graverà sul fondo messo a disposizione del Commissario Delegato dallo Stato.

ART. 6

L'Amministrazione per quanto concerne ferie, festività, permessi retribuiti e permessi brevi, assenze per malattia, infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio e per ogni altro istituto normativo, applicherà nei confronti del contrattista le disposizioni in vigore previste dal contratto del comparto dirigenza regioni-autonomie locali.

ART. 7

Il dipendente è assegnato per lo svolgimento della propria attività lavorativa alla sede della struttura del Commissario Delegato presso la sede di Viale Elena,9 Campobasso. Il Commissario Delegato si riserva di utilizzare il dipendente anche fuori dalla sede di servizio ogni qualvolta lo riterrà necessario. Il dipendente è tenuto a dare esecuzione alle disposizioni inerenti l'organizzazione del lavoro impartite dal Commissario Delegato e dal Coordinatore Generale per le attività post sisma il quale provvederà ad assegnare all'Ing. Cutone un congruo numero di dipendenti, da individuare tra gli assunti nell'ambito della emergenza post-sisma, per lo svolgimento dei compiti assegnati allo stesso.

ART. 8

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, il rapporto di lavoro è regolato dai CC.NN.LL. vigenti e dalle norme del Decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, se ed in quanto suscettibili di diretta applicazione al rapporto di lavoro dei dipendenti degli EE.LL. assunti a tempo determinato, dalle norme comunitarie, dal Decreto Legislativo n. 368/2001.

ART. 9


Il Commissario Delegato assume a carico del fondo messo a disposizione dallo Stato, gli oneri derivanti dal presente contratto.

ART. 10

Il presente contratto di lavoro è esente da bollo (D.P.R. 642/72 tabella art. 26) e da registrazione (D.P.R. 13/86 tabella art. 10). Il trattamento stipendiale, che decorrerà dalla data di effettiva assunzione in servizio, sarà quello previsto per i dipendenti di ruolo della Regione Molise di pari categoria e posizione economica, appartenenti al comparto regioni e autonomie locali e comprenderà eventuali aumenti, che verranno corrisposti e le altre competenze, anche accessorie, secondo la qualifica di assunzione.

ART. 11

il contrattista consente il trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione agli adempimenti strettamente connessi con il





rapporto di lavoro. Le parti convengono che, per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto, il Foro competente è quello di Campobasso.

ART. 12

il dipendente dichiara di accettare tutte le clausole che regolano il rapporto di lavoro individuale subordinato a tempo determinato, dando per conosciute le norme di riferimento alle quali si fa rinvio ed accetta il codice disciplinare vigente per i dipendenti della Regione Molise.

Campobasso, li 14 SET. 2006

IL CONTRATTISTA

Ing. Giuseppe Cutone

IL PRESIDENTE

Commissario Delegato

On.le A. Michele Iorio

